

# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

**COPIA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 129 DEL 20/05/2020

**Oggetto: Erogazione premio ai lavoratori dipendenti ex art. 63 del D.L. n. 18/2020**

Area Economico Finanziaria
Determina n. 12
Del 20/05/2020

**F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( Rag. Santo Di Stefano)**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Atteso che**, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

**Visto** l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (...). 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”*;

**Dato atto** che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2020. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”*;

- con D.L. 18/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2020;

**Visto** l'art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui **“1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”**;

**Esaminata** la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 emanata dall'Agenzia delle Entrate ove viene chiarito che **“la norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese» di marzo. In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedo ecc). Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante (...) può essere utilizzato anche il rapporto tra I giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso (...). Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili”**;

**Considerato** che:

- l'importo in rassegna costituisce un *bonus una tantum* non soggetto a tassazione, da erogare sulla base delle effettive giornate di lavoro prestate in presenza durante il mese di marzo u.s., come risultanti dal sistema di rilevazione della presenze;
- questo Ente, in qualità di sostituto di imposta, deve riconoscere, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile;
- il relativo onere finanziario complessivo viene coperto mediante compensazione con le ritenute per imposte dirette operate a carico dei dipendenti, in osservanza a quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 31 marzo 2020;

**Evidenziato** da ultimo che:

- la base di calcolo per l'attribuzione dell'istituto è differenziata in ragione della tipologia contrattuale individuale (articolata su cinque o sei giornate lavorative) e non deve essere oggetto di riproporzione in caso di rapporto part time, così come chiarito dalla risoluzione dell'AdE;
- per quanto concerne il limite reddituale complessivo previsto dalla norma per l'erogazione del bonus l'assegnazione avviene in ragione della proiezione del trattamento economico complessivo erogato e/o da erogarsi (anche assumendo a riferimento l'annualità precedente), fatto salvo l'esercizio del conguaglio alla fine dell'anno;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di dare attuazione all'art. 63 del D.L. n. 18/2020 e di riconoscere in favore dei 16 dipendenti in servizio nel mese di marzo (sia a tempo indeterminato che determinato), aventi potenzialmente diritto, il premio del valore massimo teorico di euro 100,00, secondo la misura individuale riportata nel prospetto allegato al presente atto;

Vista la comunicazione prot. 2473 del 15/05/2020 trasmessa dal servizio personale di questo Ente con la quale vengono trasmessi i tabulati di presenza del mese di marzo 2020 relativi al personale dipendente ;

**Richiamati altresì:**

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, *ivi* compreso l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

**DETERMINA**

**Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,**

**ATTRIBUIRE** al personale dipendente l'indennità prevista dall'art. 63 del D.L. n. 18/2020 sulla base delle effettive giornate di lavoro prestate in sede durante il mese di marzo u.s.;

**IMPUTARE** l'onere complessivo di **euro 1.078,79** sui capitoli di bilancio preposti al pagamento del trattamento economico fondamentale del personale dipendente con recupero, per compensazione tramite modello F24EP - codice tributo 169E, dalle ritenute operate a carico dei medesimi dipendenti e da riversare all'erario;

**DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;

**DARE ATTO** altresì che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-*bis*, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

**DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Santo Di Stefano**

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

## **SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'**

VISTO la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### **D I S P O N E**

La contabilizzazione del mandato di pagamento , l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(RAG. SANTO DI STEFANO)

Addi 20/05/2020

=====

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il     /     /2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_